



Le aziende possono evitare il versamento dell'Iva all'importazione grazie ad una normativa in vigore dal 1997, sovente mal interpretata.

Depositi Iva e procedure di domiciliazione, un'ottima sinergia

I "depositi Iva" sono depositi non doganali il cui vantaggio economico consiste nel fatto che, al loro interno, le operazioni effettuate sulle merci ivi depositate, non sono soggette a Iva in quanto l'applicazione del tributo è rinviata al momento dell'estrazione fisica delle merci stesse, con emissione di autofattura. Questo articolo espone i principali aspetti applicativi di questa normativa, che può comportare considerevoli vantaggi di tempo e denaro alle aziende importatrici ed esportatrici. ANIMA, con il progetto "Dogana Facile", assiste direttamente le imprese associate per l'ottenimento delle autorizzazioni, nelle fasi di avvio e nel consolidamento delle procedure.

MARCO POLIZZI, EASYFRONTIER

Non versare l'Iva all'importazione: un sogno per moltissimi imprenditori che acquistano beni da Paesi Terzi, divenuto realtà dal 18 febbraio 1997, con la Legge n. 28 che ha introdotto l'art. 50 bis del D.L. 331/93, contenente la disciplina dei "Depositi Fiscali ai fini Iva".

I "depositi Iva", come definiti nel linguaggio comune, sono depositi non doganali il cui vantaggio economico consiste nel fatto che, al loro interno, le operazioni effettuate sulla merce ivi depositata, non sono soggette a Iva. L'applicazione del tributo è rinviata al momento dell'estrazione fisica dei beni, con emissione di autofattura ai sensi dell'art. 17, comma 3, del DPR 633/72, evitandone, in tal modo, il materiale esborso. Tali depositi consentono di custodire e sottoporre a lavorazione, senza il pagamento dell'Iva, beni nazionali e comunitari, a condizione che gli stessi non siano destinati alla vendita al dettaglio nei locali dei depositi. In particolare, per quanto riguarda i beni provenienti da Paesi terzi, l'art. 50 bis, comma 4, lettera b), prevede che tali beni possano essere introdotti in un deposito Iva previa "immissione in libera pratica". Tale operazione attribuisce

la posizione comunitaria a un bene proveniente da Paesi terzi (articolo 79 del Codice doganale comunitario), con la particolarità che, per i beni destinati a essere introdotti in depositi Iva, la Dogana riscuote solo i dazi. Insomma, i beni da introdurre in deposito, una volta pagati gli eventuali dazi e immessi in libera pratica, entrano in uno spazio neutro ai fini Iva.

Il concetto di "luogo fisico"

L'esclusione dal pagamento dell'Iva è subordinata (si veda la circolare n. 145 del 10 giugno 1998 e D.M. 419/97) all'indicazione, nella bolletta doganale d'importazione, che i beni immessi in libera pratica sono destinati a essere introdotti in un deposito Iva. Inoltre, copia della bolletta doganale d'importazione, completa dell'attestazione di presa in carico nei registri tenuti dal gestore del deposito, deve essere rimessa all'ufficio doganale che ha proceduto allo sdoganamento.

L'introduzione in deposito Iva di beni importati è quindi particolarmente vantaggiosa per tutti quegli operatori che,

non essendo esportatori abituali, non possono importare merce senza applicazione dell'Iva in dogana con utilizzo del plafond. Ciò nonostante, è necessario ricordare che il Deposito Iva è, e rimane, un vero e proprio "luogo fisico", all'interno del quale i beni godono della sospensione di imposta fino alla loro estrazione.

Proprio basandosi sul concetto di "luogo fisico", la Direzione Generale delle Dogane, con la Circolare 23/D del 27 luglio 2007, ha ribadito quanto già evidenziato nella circolare 16D del 28 aprile 2006, secondo cui l'introduzione dei beni in deposito Iva a seguito di un'operazione di importazione deve avvenire "realmente" e a seguito di un contratto di deposito con una giustificazione economica. In buona sostanza, la Circolare dà un taglio netto alla possibilità di utilizzare i depositi Iva introducendo i beni solo virtualmente, come avveniva spesso presso le dogane di confine (porti e aeroporti), dove si effettuavano solo gli adempimenti contabili previsti (presa in carico nei registri tenuti dal depositario e successiva annotazione degli estremi di tale registrazione sul retro della dichiarazione doganale di importazione) senza che la merce venisse neanche lontanamente avvicinata a un deposito "fisico".

I vantaggi del "deposito Iva"

Sulla questione (ovviamente spinosa, anche per il fatto che incide sui vantaggi economici che gli operatori presenti nei porti e negli aeroporti si attendevano dalla semplice attività di trascrizione contabile) anche la recentissima nota dell'Agenzia delle Dogane n. 22321 R.U., del 24 febbraio 2009, recependo quanto disposto dall'articolo 16, comma 5-bis della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (cosiddetto "decreto anticrisi"), ribadisce la propria posizione: "resta fermo quanto in precedenza precisato da questa Agenzia in merito all'inapplicabilità dell'art. 50-bis in esame in caso di inesistenza giuridica o simulazione del contratto di deposito, presupposto imprescindibile per l'applicazione dell'istituto."

E ciò, nonostante l'opinione divergente di alcuni interpreti

(basate peraltro anche sulla assai dubbia relazione illustrativa alla norma) che ritengono, di fatto, svuotato di significato l'istituto del deposito e credono – erroneamente – che sia possibile far transitare un container in prossimità di un luogo autorizzato come deposito perché sia possibile evitare l'applicazione dell'imposta.

Pacifica è, invece, la possibilità concessa alle aziende (dalla normativa nazionale e comunitaria, chissà perché di solito non portata all'attenzione delle imprese) di costituire un deposito Iva presso i propri magazzini, attraverso una procedura snella e celere espletata dalla Direzione Regionale delle Entrate competente per la sede operativa dell'azienda (a fronte, naturalmente, del rispetto dei requisiti fissati dalla normativa). Ancor più efficiente può risultare poi l'associazione del deposito Iva al beneficio delle procedure di domiciliazione in materia doganale, già illustrate in precedenti numeri di *L'Industria Meccanica*: in tal caso, l'azienda si sostituisce alla dogana effettuando direttamente lo sdoganamento presso i propri locali (addebitandosi il dazio che verrà pagato, mediamente, 30 giorni dopo l'arrivo delle merci) quindi introducendo in deposito IVA (di fatto, introducendo le merci nei propri locali). L'Iva verrà assolta, poi, mediante emissione di autofattura (quindi evitando il materiale versamento di denaro) al momento dell'effettiva estrazione dal deposito.

Assistenza per i soci di ANIMA

Procedure di domiciliazione, deposito Iva e, quando possibile, deposito doganale sono strumenti utilizzabili con vantaggiose sinergie e risparmi considerevoli in termini di tempo e costi di gestione. ANIMA, con il progetto "Dogana Facile" è la prima associazione imprenditoriale italiana che assiste direttamente le imprese associate per l'ottenimento delle autorizzazioni e nelle fasi di avvio e consolidamento delle procedure.

Per approfondimenti:

www.anima-it.com/dogana_facile.htm

Esempio di operazioni di importazione senza pagamento dell'Iva per beni provenienti da Paesi Terzi e destinati a essere introdotti in un deposito Iva

Fase 1 - I beni (ad esempio provenienti dagli USA) non vengono assoggettati a Iva in Dogana ai sensi dell'art 50 bis, comma 4, lettera b), del D.L. 331/93

Fase 2 - Vengono introdotti in Deposito Iva (il depositario / importatore attesta l'ingresso dei beni in deposito sulla bolletta doganale di importazione)

Fase 3 - L'importatore (anche nello stesso giorno) estrae i beni dal deposito assoggettando l'operazione ad Iva con emissione di autofattura, ai sensi dell'art. 17, comma 3, DPR 633/72, annullando così, il versamento dell'Iva medesima

